



## CIRCOLARE N° 40 DEL 5 SETTEMBRE 2011

**DM 5 agosto 2011**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**(G.U. n. 198 del 26 agosto 2011)**

### **Nuovo decreto per abilitare i professionisti a rilasciare attestazioni in materia di prevenzione incendi.**

E' stato pubblicato il "Decreto 5 agosto 2011" riguardante le "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il decreto riguarda i requisiti, l'iscrizione negli elenchi ministeriali e la formazione dei professionisti **che sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio.**

Il riferimento normativo citato dal titolo del Decreto di cui parliamo, ovvero l'articolo 16 del "Decreto 8 marzo 2006 n. 139 – Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" è utile per capire la valenza del decreto:

*"Art. 16. Certificato di prevenzione incendi. Ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, oltre ad eseguire direttamente accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle attività le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno."*

Il decreto del 5 agosto 2011 arriva a stabilire i requisiti suddetti. Per essere ammessi all'iscrizione negli elenchi del ministero i professionisti devono innanzitutto essere parte di albi professionali: **ingegneri, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, agronomi e dottori forestali, geometri e geometri laureati, periti industriali e periti industriali laureati, agrotecnici ed agrotecnici laureati, periti agrari e periti agrari laureati.**

Devono poi dimostrare di aver seguito il **corso base di specializzazione di prevenzione incendi** e conseguito relativo **attestato** successivo a esame finale, a meno che non siano professionisti appartenuti per un anno ai ruoli direttivi dei VVF oppure laureati e diplomati di cui sopra che comprovino di aver seguito favorevolmente, durante il corso degli studi universitari, uno dei corsi d'insegnamento di cui al successivo art. 5, comma 6 del decreto. Per i suddetti professionisti e' richiesto soltanto il superamento dell'esame inteso ad accertare l'idoneità dei candidati secondo quanto definito al successivo art. 5.

Una volta presenti tutti i requisiti i candidati possono presentare la propria domanda al collegio del proprio Ordine professionale e sarà poi lo stesso organismo a inoltrarla, dopo una verifica, al Ministero dell'interno. Superati i suddetti passaggi, e conclusi gli iter di formazione e documentazione il Ministero dell'interno provvederà a comunicare l'avvenuta iscrizione nell'elenco.

**Nelle disposizioni finali il decreto fa salvi i professionisti già iscritti negli elenchi del Ministero dell'interno, alla data di entrata in vigore del presente decreto. Da questa affermazione si ricava che gli elenchi già presenti al Ministero rimangono tali e solo i nuovi professionisti antincendio dovranno richiederli la iscrizione.**

Novità del decreto sono i requisiti per il **mantenimento** dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno. Infatti per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno **quaranta ore nell'arco di cinque anni** dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data. In caso di inadempienza di quanto previsto al comma precedente, il professionista e' sospeso dagli elenchi sino ad avvenuto adempimento. I programmi dei corsi e dei seminari di aggiornamento devono tenere conto della innovazione tecnologica e degli aggiornamenti normativi e sono stabiliti con provvedimento del Dipartimento, sentiti i Consigli nazionali delle professioni.

I professionisti iscritti negli elenchi possono, come previsto dall'Articolo 2 del decreto: *"nell'ambito delle rispettive competenze professionali stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti, sono autorizzati al rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 4, dell'art. 16, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, alla redazione dei progetti elaborati con l'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2007, nonché del relativo documento sul sistema di gestione della sicurezza antincendio"*.

La durata del corso varia da 100 ore dapprima previsto a 120 ore.

Scompare finalmente la possibilità di iscriversi per anzianità (i famosi 10 anni di iscrizione all'albo).